

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO III^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 087/CSA (2015/2016)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 035/CSA– RIUNIONE DEL 5 NOVEMBRE 2015

COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Avv. Maurizio Borgo, Avv. Maurizio Greco – Componenti; Sig. Alessandro Capomassi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO A.S.D. SANT'ISIDORO AVVERSO LE SANZIONI:

- **AMMENDA DI €1.000,00;**
- **SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. ARUTA LUIGI;**
- **SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. PULEO ANTONIO FEDERICO,**

INFLITTE SEGUITO GARA KROTON/SANT'ISIDORO DEL 10.10.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 114 del 15.10.2015)

Al termine della gara Kroton/Sant'Isidoro del 10.10.2015, valevole per il Campionato Serie B, Calcio a 5, disputata a Crotone Così come riportato nei referti degli Ufficiali di gara, alcuni tifosi della squadra ospitante, invadevano il terreno di gioco aggredendo il portiere della Società Sant'Isidoro.

L'aggressione scatenava un parapiglia, cui prendevano parte – oltre ai detti tifosi del Kroton - i calciatori di entrambe le società ed alcuni sostenitori della Società Sant'Isidoro, che nel mentre entravano anch'essi nel terreno di gioco.

In questo frangente venivano identificati, tra gli altri, i giocatori Aruta e Culeo, appartenenti alla Società Sant'Isidoro che avevano preso parte, come detto alla zuffa, colpendo alcuni avversari.

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 114 del 15.10.2015, sanzionava i giocatori con la squalifica per 3 gare effettive, nonché la Soc. Sant'Isidoro per €1.000,00.

Avverso tale decisione ha presentato ricorso la società Sant'Isidoro chiedendo il riesame di tutta la questione alla luce del fatto che i propri calciatori –nonché i propri tifosi- avrebbero tenuto un comportamento meramente difensivo e non violento, cercando di limitare i danni provocati dall'aggressione subita dal portiere della propria squadra, dopo l'invasione di campo effettuata dai tifosi del Kroton.

Ciò posto osserva questa Corte come il ricorso meriti parziale accoglimento essendo per il resto divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

L'impugnazione risulta infatti essere pervenuta alla Segreteria di questa Corte dopo che i calciatori Aruta e Culeo hanno interamente scontato la squalifica.

A quest'ultimo proposito non si ritiene di alcuna utilità l'esame dei motivi fondanti le censure che avevano ad oggetto la squalifica stessa, in quanto qualsivoglia provvedimento di questa

Corte , non potrebbe avere alcuna rilevanza, in considerazione appunto dell'esaurirsi degli effetti della sanzione .

Per quanto riguarda di contro l'ammenda inflitta se da un lato dall'esame dei referti è pacifica la circostanza che gli accadimenti sono stati provocati dall'indebita invasione di campo dai sostenitori della Soc. Kroton -la quale aveva tra l'altro, in quanto società ospitante la piena responsabilità della predisposizione di idonee misure di sicurezza- è altrettanto pacifico in ogni caso che all'invasione hanno preso parte anche tifosi della Soc. Sant'Isidoro.

Al riguardo, quindi deve rispondere del comportamento dei propri sostenitori quest'ultima Società in misura però nettamente più attenuata.

Vi è infatti da considerare che l'invasione, seppur non giustificabile, è stata determinata, appunto da finalità tese a proteggere i giocatori in un contesto in cui il portiere era stato attinto da calci e pugni, dai tifosi della Soc. Kroton.

Non di meno la circostanza di giocare in trasferta può esimere la Società dal prendere tutti i provvedimenti atti a controllare la propria tifoseria.

Occorre porre rilievo che la Società reclamante non ha fornito prova di aver adottato un sistema teso a prevenire ed elidere le possibili intemperanze dei propri tifosi; infatti, pur giocando in trasferta, la Società non può considerarsi esente dalle condotte ascritte alla propria tifoseria dovendo tenersi conto, comunque, del comportamento dei propri sostenitori in particolar modo per gli accadimenti che avvengono all'interno dell'impianto sportivo nell'ambito comunque di incontri che coinvolgono una cornice di pubblico ben circoscritta anche dalla dimensione del bacino di utenza della tifoseria stessa.

E' indubbio che l'invasione, a prescindere dalle finalità, da cui prendeva le mosse, poteva acuire e costituire un quadro significativo e peculiare di pericolo e *vulnus* ai tesserati della Società avversaria, incrementando altresì la portata delle intemperanze e violenze dei tifosi del Kroton.

Non di meno non può non rilevarsi che la valutazione degli accadimenti debba essere effettuata tenendo, appunto, conto del fatto che la Società giocasse fuori casa.

Se pur, come già in precedenza posto in rilievo, questo fatto non la esime dagli obblighi – e dalle conseguenze – in tal senso previsti, non di meno non può non essere apprezzata la circostanza di una diminuita possibilità di intraprendere tutte le azioni idonee ad evitare ogni accadimento dato proprio dalla circostanza di giocare in trasferta.

Conseguenzialmente, sembra equo ridurre la sanzione dell'ammenda.

Per questi motivi la C.S.A. dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Sant'Isidoro di Bagheria (Palermo) in ordine alle posizioni dei calciatori Aruta Luigi e Puleo Antonio Federico; lo accoglie parzialmente in relazione all'ammenda riducendola ad €250,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. RICORSO U.S.D. OLGINATESE AVVERSO LE SANZIONI:

- **SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO FINO A 01.03.2016;**
- **DISPUTA GARE IN CAMPO NEUTRO ED A PORTE CHIUSE FINO A 01.03.2016;**
- **AMMENDA DI €4.000,00;**
- **INIBIZIONE FINO AL 29.10.2015 INFLITTA AL SIG. GIOVANNI VASSENÀ,**
INFLITTE ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA OLGINATESE/
CISERANO DEL 14.10.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 41 del 15.10.2015)

Al termine della gara Olginatese/Ciserano del 14.10.2015, uno degli assistenti dell'arbitro veniva colpito con una testata al volto da un sostenitore della squadra ospitante –introdottosi nell'area riservata – il quale in precedenza aveva spintonato l'arbitro, insultandolo e minacciandolo.

Il Giudice Sportivo (cfr. Com. Uff. n 41 del 15.10.2015) infliggeva la squalifica del campo di gioco fino al 1.3.2016, con l'obbligo di disputa sino a tale data degli incontri in campo neutro ed a porte chiuse, oltre l'ammenda di €4.000,00.

Proponeva impugnazione – dopo il preannuncio di reclamo - la Società Olginatese chiedendo la riduzione delle sanzioni, anche in considerazione della circostanza che i fatti accaduti

non erano di gravità tale da comportare dette misure assolutamente afflittive ed al di fuori di ogni canone di equità e ragionevolezza (la Società rinunciava al preannuncio con riferimento all'inibizione nei confronti del proprio tesserato Sig. G. Vassena).

Sottolineava la Società Olginatese - che richiamava una serie di precedenti di questa Corte - come fossero state prese tutte le misure idonee ad evitare le intemperanze dei tifosi stessi anche con un adeguato servizio di personale addetto al controllo dei varchi, e con una stretta collaborazione con l'Autorità di P.S..

In sostanza, rilevava la Società, che si era trattato di un episodio assolutamente imprevedibile e repentino che pur in presenza di una corretta adozione delle misure organizzative e della assistenza delle Forze dell'Ordine, non era stato possibile evitare.

L'episodio poi proprio per l'immediato intervento dell'addetto all'arbitro della Società, non aveva avuto alcuna effettiva conseguenza sull'incolumità della terna arbitrale medesima.

Ciò premesso rileva questa Corte come il ricorso sia parzialmente fondato.

In primo luogo occorre porre rilievo, che ove anche effettivamente la Società Olginatese poteva aver adottato un sistema teso a prevenire ed elidere le possibili intemperanze dei propri tifosi, in realtà ciò, in concreto, non aveva del tutto eliminato il rischio che un'aggressione ai rappresentanti della Federazione, si realizzasse, come in effetti si è realizzata.

Si osserva infatti che, la Società non può considerarsi esente dalle condotte ascritte alla propria tifoseria, pur avendo posto in essere delle misure di prevenzione, dovendo tenersi conto, comunque, del comportamento dei propri sostenitori in particolar modo per gli accadimenti che avvengono all'interno dell'impianto sportivo nell'ambito comunque di incontri che coinvolgono una cornice di pubblico ben circoscritta anche dalla dimensione del bacino di utenza della tifoseria stessa.

A questo proposito è indubbio che i fatti come descritti nel rapporto degli ufficiali di gara, hanno palesato delle carenze organizzative foriere di possibili inconvenienti sull'incolumità degli Ufficiali stessi, con un significativo e peculiare pericolo e *vulnus* ai rappresentanti della Federazione.

Non di meno non può non rilevarsi che la valutazione degli accadimenti debba essere effettuata tenendo, appunto, conto del fatto che l'aggressione è stata opera del gesto isolato di un soggetto immediatamente allontanato e non ha coinvolto un numero indeterminato di sostenitori - come tale quindi con potenzialità di ben più ampia portata - apparendo del tutto circoscritta e momentanea.

Conseguenzialmente, sembra equo rimodulare la sanzione, anche in considerazione del fatto che, seppur colpiti, sia l'arbitro che il suo collaboratore non hanno riportato peculiari menomazioni.

Ciò posto la Corte ritiene equo rideterminare la sanzione, per le ragioni sopra esposte, nella squalifica di 2 giornate campo neutro - porte chiuse -, nonché , successivamente l'obbligo di disputare le gare interne a porte chiuse sino al 31.12.2015, e nell'ammenda di € 2.000,00 (duemila).

Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società U.S.D. Olginatese di Olginate (Lecco) così ridetermina le sanzioni:

- obbligo di disputa di 2 gare in campo neutro e a porte chiuse;
- obbligo di disputa a porte chiuse delle gare interne successive alle 2 sopra menzionate fino al 31.12.2015;
- riduzione della sanzione dell'ammenda ad €2.000,00.

Prende atto della rinuncia e dichiara estinto il procedimento in relazione alla posizione del Sig. Giovanni Vassena.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

3. RICORSO A.S.D. ISOLOTTO CALCIO A 5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA LUPE CALCIO A 5/ ISOLOTTO CALCIO A 5 DEL 4.10.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 130 del 21.10.2015)

Con atto, spedito in data 22.10.2015, la Società A.S.D. Isolotto Calcio a 5 ha proposto ricorso ex art. 37 C.G.S. avverso la decisione del Giudice Sportivo della Divisione Calcio a 5 della L.N.D. (pubblicata sul Com. Uff. n. 130 del 21.10.2015 del predetto Dipartimento Interregionale) con la quale, a seguito di reclamo proposto dalla Società Lupe Calcio a 5 ex art. 29, comma 7, C.G.S., era stata irrogata nei confronti della Società ricorrente la punizione sportiva della perdita della gara Lupe Calcio a 5/Isolotto Calcio a 5, disputatasi in data 4.10.2015, con il punteggio di 0-6.

La predetta sanzione era stata irrogata in considerazione dell'impiego nella partita sopra menzionata della calciatrice, Avino Claudia, che avrebbe dovuto scontare, in occasione della prima giornata di Campionato, una residua squalifica per una giornata di gara, comminata a seguito dell'incontro di semifinale di Coppa Italia Calcio a 5 – Serie A Femminile della precedente stagione calcistica.

Con un primo motivo di ricorso, la Società A.S.D. Isolotto Calcio a 5 censura la pronuncia di prime cure sostenendo che la previsione di cui all'art. 22, comma 6, secondo capoverso del C.G.S., a tenore del quale “Le sanzioni di squalifica, irrogate nell'ambito della Coppa Italia organizzata dalla Divisione nazionale calcio a 5, per le sole società di serie A e A2, che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nel campionato successivo” non potrebbe che riferirsi, atteso il suo carattere di norma eccezionale, alle sole società di Serie A e A2 maschili; ciò in considerazione del fatto che la LND – Divisione Calcio a 5 che organizza le competizioni, identifica solo i Campionati maschili come Campionati di Serie A e A2.

Trattasi di tesi che, seppur suggestiva, non può essere accolta.

Ed invero, la disposizione sopra riportata si riferisce alle “società di serie A e A2” e non ai “Campionati di serie A e A2”; il che significa che il legislatore federale, con la dizione “società di serie A2, ha voluto chiaramente fare riferimento alle società di Serie A, tanto maschili che femminili.

Peraltro, la predetta interpretazione della norma in argomento era stata data dalla stessa LND – Divisione Calcio a 5 con la Circolare n. 6 del 10.9.2015, prodotta in atti, con la quale era stato comunicato a ciascuna Società partecipante ai Campionati Nazionali Serie A Elite e Serie A femminile l'elenco dei tesserati che dovevano ancora scontare residui di squalifica; il che esclude in radice ogni possibilità di riconoscere che la Società ricorrente possa essere incorsa in un errore scusabile circa la corretta interpretazione della previsione di cui all'art. 22, comma 6, secondo capoverso del C.G.S..

L'infondatezza del primo motivo di appello esime questa Corte di esaminare il secondo motivo di gravame, atteso che, per come riconosciuto dalla stessa ricorrente, il primo motivo presenta carattere assorbente.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Isolotto Calcio a 5 di Firenze.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4. RICORSO U.S. CISERANO, CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA EX ART. 36 BIS, COMMA 7 C.G.S., AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. GHISALBERTI MATTEO SEGUITO GARA CISERANO/PRO SESTO DELL'1.11.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 53 del 4.11.2015)

Con atto, spedito in data 4.11.2015, la Società U.S. Ciserano ha proposto ricorso ex art. 37 C.G.S. avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. (pubblicata sul Com. Uff. n. 53 del 4.11.2015 del predetto Dipartimento Interregionale) con la quale, a seguito della gara Ciserano/Pro Sesto, disputatasi in data 1.11.2015, era stata irrogata, nei confronti del calciatore, Camussi Andrea, la squalifica per 3 giornate effettive di gara.

Questa Corte, sentito il Direttore di Gara, ritiene che il ricorso in epigrafe sia infondato.

Nei motivi di ricorso, la Società ricorrente non fornisce elementi tali da modificare la ricostruzione dei fatti riportata nel referto dell'arbitro che, come noto, costituisce prova privilegiata circa il comportamento tenuto dai tesserati durante lo svolgimento delle gare (art. 35.1.1. C.G.S.), e, quindi, riguardo al comportamento violento, tenuto dal calciatore, Camussi Andrea, nei confronti di un calciatore avversario.

Peraltro, il Direttore di Gara, sentito a chiarimenti da questa Corte, ha confermato che lo schiaffo è stato tirato al volto dell'avversario con il pallone distante; il che esclude che possa parlarsi, come fatto dalla Società ricorrente, di una condotta involontaria.

Per questi motivi la C.S.A. sentito l'arbitro respinge il ricorso con richiesta di procedimento d'urgenza ex art. 36 *bis*, comma 7 C.G.S. come sopra proposto dalla società U.S. Ciserano di Ciserano (Bergamo).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Serio

Publicato in Roma il 3 marzo 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio